

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE PICENA
ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

Il presente regolamento è applicabile alla Mediazione Familiare concepita come un metodo alternativo finalizzato alla risoluzione dei conflitti familiari - con particolare riferimento ai casi di separazione personale, divorzio o cessazione della convivenza, modifiche delle condizioni - da attuarsi mediante un percorso su base volontaria e volto al raggiungimento di accordi direttamente negoziati dalle parti.

ART. 2

(IL MEDIATORE)

Il Mediatore Familiare è una figura professionale terza imparziale, che ha acquisito una formazione specifica per intervenire, nella garanzia del segreto professionale e in assoluta autonomia dal procedimento giudiziario, nei casi di conflitti familiari, in particolare nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo, adoperandosi affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione agli interessi dei figli, ove presenti. Il Mediatore Familiare non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

ART. 3

(ELENCO MEDIATORI FAMILIARI)

Il Mediatore, in possesso dei requisiti previsti, è designato tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei Mediatori Familiari tenuto presso la Segreteria della Camera di Mediazione Familiare Forense Picena secondo i criteri inderogabili di turnazione predeterminati.

Possono essere iscritti al predetto Elenco dei Mediatori Familiari tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno da almeno 5 anni e che siano in regola con la formazione obbligatoria di categoria, che non siano iscritti ad elenchi di altri Organismi di Conciliazione, autonomi e non, istituiti presso il COA di Ascoli Piceno e/o altri COA e che siano in possesso di una formazione specifica secondo quanto previsto dalla "Norma Nazionale UNI 11644". A coloro che avessero già maturato i requisiti per l'iscrizione alla "Camera di Mediazione Familiare Forense Picena" (anche con riferimento alla sotto specificata iscrizione in via temporanea e sperimentale) prima dell'approvazione del presente Regolamento e risultassero iscritti all'elenco di un altro Organismo di Conciliazione istituito presso il COA di Ascoli Piceno, sarà garantita l'iscrizione per un periodo massimo di due anni, entro i quali l'iscritto dovrà



comunicare la cancellazione dall'Organismo di Conciliazione istituito presso il COA al quale egli risulta già iscritto o la cancellazione dalla Camera di Mediazione Familiare Forense Picena. In difetto il Direttivo della Camera di Mediazione Familiare provvederà alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dell'Organismo di conciliazione di ultima iscrizione, fatta salva la possibilità di portare a termine le mediazioni già assegnate.

Nello specifico, il Mediatore Familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1)- attestazione di un percorso formativo attivato da Università, Centri/Istituti di Formazione o Associazioni di Categoria iscritte nell'elenco tenuto presso il MISE così strutturato:

- numero ore di lezioni teorico pratiche: non inferiore a 240, di cui il 70% minimo in ambito di mediazione familiare;

- durata minima: biennale o annuale se di pari monte ore o superiore nel caso di professionisti in possesso di titolo di laurea;

- obbligo di presenza durante le ore di formazione: per tutte le ore di formazione in ambito di mediazione familiare;

- obbligo di pratica guidata e supervisione didattica e professionale da parte di un Mediatore Familiare dotato di qualifica come formatore e supervisore, per una durata complessiva minima di 80 ore e con almeno 20 ore di affiancamento al Mediatore Familiare supervisore.

In sintesi: percorso formativo di durata biennale di almeno 320 ore di cui: 240 ore di formazione e 80 ore di pratica guidata e supervisione con 180 ore di presenza del candidato;

2)- esame finale di abilitazione al termine del percorso biennale;

3)- iscrizione ad una Associazione di categoria iscritta al MISE;

Per l'accesso ed il mantenimento dell'iscrizione al Registro dei Mediatori Familiari sarà necessario:

- essere iscritti ad una associazione di categoria iscritta al MISE ed essere in regola ogni anno con gli obblighi formativi e di supervisione previsti dalla associazione di appartenenza.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal COA.

In via temporanea e sperimentale l'iscrizione al Registro sarà limitata a n. 20 mediatori familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno che siano in regola con la formazione obbligatoria di categoria, che non siano iscritti ad elenchi di altri Organismi di Conciliazione, autonomi e non, istituiti presso il COA di Ascoli Piceno e/o altri COA;

- essere in possesso dell'attestato di idoneità alla pratica supervisionata a seguito del superamento dell'esame di primo livello secondo norma UNI 11644/2016 (ed in particolare 240 ore di formazione e 80 ore di pratica guidata e supervisione con 180 ore di presenza del candidato) unitamente all'autocertificazione attestante il sostenimento dell'esame di secondo livello entro il 30.06.2022 e/o certificazione di conformità alla norma UNI 11644/2016 da parte di Ente accreditato Accredia e/o certificazione di iscrizione in qualità di socio-mediatore profes-

sionista ad una associazione di categoria iscritta al MISE;

- iscrizione ad una Associazione di categoria iscritta al MISE, che dovrà essere certificata entro la data di superamento dell'esame di secondo livello e comunque entro il 30.6.2022;

- ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti per l'iscrizione in via temporanea sarà garantita l'iscrizione al registro sulla base dell'ordine di invio della richiesta a mezzo p.e.c.: segreteria.ordine@pecavvocatiap.it.

ART. 4

(SPORTELLINO INFORMATIVO)

Si istituisce presso il Tribunale di Ascoli Piceno lo sportello informativo della Camera di Mediazione Familiare Forense Picena finalizzato alla promozione e divulgazione della Mediazione Familiare per offrire informative agli avvocati e all'utenza.

Lo sportello è gestito su base volontaria dai Mediatori Familiari della Camera di Mediazione Familiare Forense Picena i quali saranno disponibili ad ascoltare ed offrire gratuitamente tutte le informazioni riguardanti il percorso di Mediazione Familiare.

Lo sportello, in particolare, offre:

- ascolto ed orientamento;

- informazioni sulla tipologia e sul percorso di Mediazione Familiare;

- informazioni sui Mediatori Familiari professionisti che appartengono alla Camera di Mediazione Familiare Forense Picena.

Lo sportello informativo è situato all'interno del Tribunale di Ascoli Piceno ed è accessibile al piano terra seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli operatori.

ART. 5

(PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE)

La partecipazione al percorso di Mediazione è su base volontaria anche nell'ipotesi in cui a riguardo vi sia stato l'invito del Giudice.

Il procedimento di Mediazione è caratterizzato dalla assoluta imparzialità ed equidistanza del Mediatore dai mediandi.

Il percorso si sviluppa nelle seguenti fasi:

1)- INFORMATIVA: un primo colloquio informativo circa la mediazione potrà avvenire tramite contatto telefonico o mediante accesso presso lo sportello informativo. Qualora l'utente sia interessato ad intraprendere la mediazione familiare, il Mediatore sarà tenuto a:

- comunicare all'utente se la telefonata e/o l'accesso allo sportello sia stato concordato con l'altra parte coinvolta nella Mediazione e, qualora quest'ultima non sia stata avvisata, l'utente sarà invitato a comunicare all'altra parte l'accesso allo Sportello e/o la telefonata intercorsa con il Mediatore al fine di verificare la disponibilità a partecipare al primo incontro;

- invitare l'utente che per primo ha telefonato o ha effettuato l'accesso allo sportello informativo a lasciare i recapiti dell'Organismo di Mediazione all'altra parte coinvolta in modo che la



stessa possa, a sua volta, telefonare o recarsi presso lo sportello al fine di ricevere pari informazioni e comunicare la sua disponibilità ad intraprendere il percorso di mediazione.

2)- PRIMO INCONTRO TRA LE PARTI: qualora all'esito del primo colloquio informativo le parti interessate decidano di intraprendere il percorso di mediazione verrà fissato dal Mediatore un primo incontro ove:

- il Mediatore darà la possibilità alla coppia di porre eventuali domande relative alle informazioni già fornite al primo colloquio;
- verrà offerta alla coppia l'opportunità di valutare il Mediatore;
- verrà data l'opportunità al Mediatore di valutare la mediabilità della coppia;
- verrà considerata l'eventuale necessità di orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze specifiche;
- verrà data lettura della modulistica (consenso a partecipare alla mediazione, modulo ammissione e consenso per la privacy) e si procederà alla sua sottoscrizione;
- verrà stabilito dai mediandi un ordine con il quale procedere nel percorso di mediazione;
- soltanto al primo e all'ultimo incontro sarà eventualmente permessa la presenza degli avvocati di fiducia dei mediandi.

3)- AVVIO MEDIAZIONE: il percorso di mediazione avrà una durata massima di circa 10/12 sedute di circa 60/90 minuti cadauna. Il Mediatore Familiare non potrà in alcun modo formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche. Gli incontri saranno finalizzati a facilitare il raggiungimento di accordi in aree definite dagli stessi mediandi mediante l'impiego da parte del Mediatore di specifiche tecniche di negoziazione.

4)- FASE FINALE: nella fase finale gli accordi raggiunti dai mediandi verranno eventualmente riportati nel cosiddetto "Accordo di Mediazione" che sarà sottoscritto dai medesimi. L'Accordo sarà l'unico atto che potrà uscire dal contesto della Mediazione in quanto atto condiviso dai mediandi e da loro liberamente elaborato. I mediandi hanno la facoltà di consegnare l'Accordo ai loro legali affinché quanto in esso contenuto possa essere ratificato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 6

(INDENNITÀ E COMPENSI)

L'informativa resa mediante colloquio telefonico o presso lo sportello non avrà alcun esborso per gli utenti.

Per ciascun incontro di mediazione, successivo all'informativa preliminare di cui sopra, è dovuto a titolo di compenso per l'attività di Mediazione Familiare l'importo di € 60,00 in solido tra loro, che dovrà essere corrisposto prima di ogni sessione con le modalità che verranno indicate in accordo tra la Camera di Mediazione Familiare Forense Picena ed il COA di Ascoli Piceno.

L'eventuale stesura e consegna dell'Accordo di Mediazione avrà il costo di ulteriori € 60,00 da

versarsi nelle modalità sopra indicate.

La Camera di Mediazione Familiare Forense Picena tratterrà il 15% del compenso che verrà versato dai mediandi alla Camera di Mediazione Familiare Forense Picena in relazione a ciascun procedimento, e la restante parte sarà riconosciuta al Mediatore a titolo di indennità per l'attività svolta.

Ascoli Piceno, 31/03/2022


